

BENITO MELCHIONNA
Procuratore emerito della Repubblica

VIOLENZA DI GENERE E FEMMINICIO

Male antico da sradicare

Al di là della giusta indignazione per i singoli tragici eventi, contrariamente a quanto si crede, negli ultimi dieci anni gli omicidi di donne sono calati del 20% (da 150 a 121). Ma, sul numero totale di omicidi, i casi delle donne uccise (nel 46% ad opera del partner) sono aumentati di ben 10 punti dal 2007, passando dal 24% del totale al 34%.

fonte: Associazione "Telefono Rosa"

I - Femminicidio, fenomeno ancora nell'ombra

1.- Femminicidio, neologismo giuridicamente inappropriato

Femminicidio (uccisione di una femmina, da *fecundus*, fecondo) è neologismo cacofonico, consona peraltro al nostro tempo inelegante.

Il termine, che intende attualizzare un *male* che ci portiamo dietro sin dall'antichità, è accolto nei vocabolari più aggiornati; ma non trova cittadinanza nel più rigoroso lessico del diritto, in quanto considerato giuridicamente inappropriato.

Questo non tanto per via del solito pudore ipocrita che, ad es., impedisce di chiamare con il loro nome le leggi sul *divorzio* o sull'*aborto*, ma perché è di ostacolo il principio costituzionale di *uguaglianza "davanti alla legge"* (art. 3 Cost.).

Infatti, in base a tale principio, al quale si deve uniformare la *legalità*, la legge penale non può distinguere gli elementi costitutivi del delitto di *omicidio* (uccisione di un uomo), a seconda che la *vittima* sia *maschio* ("*maschicidio*"?) o sia *donna*: il femminicidio è dunque solo un "**omicidio**".

Le statistiche ci dicono che in Italia si registrano in media circa **120-130 casi** all'anno di "*omicidio di donne*". Viene perciò avvertita - a cominciare da *Papa Francesco* - la necessità di contrastare in modo più specifico e puntuale il fenomeno della violenza di genere, e in particolare quella contro le donne, che si manifesta con la tristissima *piaga* del femminicidio. Si dovrà allora puntare anzitutto sulla "**cultura del rifiuto**" contro ogni forma di *violenza* e sulla valorizzazione della *gender diversity*.

2.- Dal "femicidio" al femminicidio

La parola "*femicide*" (attendibilmente dall'inglese "*female*", femminile) è rintracciabile sin dai primi dell'800, in specie nella letteratura anglosassone.

Solo però dagli anni *1990-1992* il femminicidio comincia a essere identificato e studiato come una **categoria criminologica** vera e propria.

L'espressione, inventata e ampiamente usata dai *media*, è lo specchio di una forma di comunicazione non sempre del tutto rispettosa (*omofobia*, ecc.) della rappresentanza di *genere* e, in particolare, della figura *femminile* e dei diversi *orientamenti sessuali*.

Il termine *femminicidio* è dunque abusato anche nella spettacolarizzazione propria dei salotti televisivi e nel linguaggio popolare dei *gossip* e delle *docufiction*, tipo “*Amore criminale*”, “*Storie maledette*” e ossimori simili, che raccontano le molte degenerazioni del cd. “*amore malato*”; cioè di quei sentimenti ambigui e pericolosi non adeguatamente filtrati dalla luce dell’*intelligenza* (dal latino *inter legere*, scegliere tra... bene e male).

Si diffonde così un linguaggio a metà strada tra *storie vere*, tra rappresentazione teatrale e approssimativa certezza processuale.

Tutto ciò finisce con il rendere banale e quindi lasciare in *ombra* un fenomeno in realtà gravissimo; non a caso definito - insieme allo *stalking* - “*allarmante*” dal presidente della Corte di Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018.

Si tratta pertanto di un fenomeno che richiede particolare attenzione avviando una approfondita analisi di tutte le pratiche di *misoginia* e di *violenza di genere*. Cioè di tutte quelle manifestazioni che in modo perverso sfociano nell’uccisione della donna da parte dell’uomo, solo “*perché donna*”, vittima di *discriminazione* e di *violenza* quasi sempre in ambito “*domestico*”.

3.- Il sistema penale tra aggravanti e attenuanti

Se le *politiche attive* di prevenzione e di contrasto nei confronti di allarmanti fenomeni sociali possono essere elaborate con una certa discrezionalità, l’*ordinamento penale* si muove nel rigoroso solco della Costituzione, nel rispetto anzitutto del citato principio di uguaglianza.

Perciò il sistema penale, al fine di adeguarsi al cd. “*diritto vivente*” integrativo del formalismo giuridico, ricorre al complesso gioco delle circostanze aggravanti e/o attenuanti.

Ciò vale a giustificare, in base al criterio di *ragionevolezza*, il trattamento differenziato di situazioni apparentemente simili, ma di fatto diverse per specifiche caratteristiche oggettive e soggettive.

Pertanto, le *circostanze aggravanti comuni* (art. 61 c.p.) e quelle *speciali*, riferite a singole *fattispecie*, consentono di graduare e *proporzionare* le pene anche per i casi più gravi di omicidio, come appunto si verifica per il *femminicidio* e più in generale per i *crimini domestici*.

Allo stesso modo, l'accertata rilevanza delle *circostanze attenuanti comuni* (art. 62 c.p.) e di quelle *specifiche* autorizza riduzioni di pena anche nei casi di omicidi per così dire "attenuati".

Si possono al riguardo citare l'*infanticidio* in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.), l'omicidio del *consenziente* (art. 579 c.p.), l'omicidio *preterintenzionale* (art. 584 c.p.) e l'istigazione o aiuto al *suicidio* (art. 580 c.p.; v. sul punto l'*ordinanza 14 febbraio 2018* della Corte d'Assise di Milano nel processo a carico di Marco Cappato per aver dato aiuto al suicidio assistito di Dj Fabo).

Fa effetto ricordare che invece è stato abrogato - *solo nel 1981!* - quella specie di lontano "antenato" del *femminicidio*, cioè l'omicidio a *causa d'onore* (art. 587 c.p.); reato spesso abusato nei secoli andati, mai (o quasi) punito, oppure sanzionato solo con pene irrisorie.

II - Omicidio-base e omicidi "circostanziati"

1.- Dall'uguaglianza astratta al principio di equità

L'art. 3 Cost. stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali **davanti alla legge**, senza distinzione di **sesso**, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche".

Il suddetto astratto principio di uguaglianza non implica la negazione delle **diversità**. Anzi, la *biodiversità* - compresa quella di *genere* - merita di essere tutelata e valorizzata in tutte le sue molteplici manifestazioni, considerate come la vera *ricchezza* della vita.

La Costituzione si limita dunque a vietare tutte le forme di *discriminazione "legale"* e/o di *prevaricazioni* individuali e collettive fondate sulle *distinte* caratteristiche biologiche, fisiche, culturali e sociali della persona.

Pertanto, in base al più effettivo **principio di equità** ("dare a ciascuno il suo"), si potranno e si dovranno disciplinare in modo *uguale* situazioni *uguali* e in modo *diverso* situazioni *diverse*. Per questo il nostro ordinamento giuridico sovrabbonda di specifiche normative che si propongono - spesso con scarso successo - di rimuovere tutte quelle limitazioni che "**di fatto...** *impediscono il pieno sviluppo della persona*

umana” (art. 3, co. 2 Cost.); limitazioni che purtroppo si riscontrano anche in taluni rapporti affettivi “*sbilanciati*”.

2.- Normative a tutela della donna

Al fine di bilanciare e di armonizzare le naturali o elettive *differenze di genere* dove tuttora si registra la posizione svantaggiata della donna, il sistema giuridico è intervenuto in particolare attraverso:

- le più recenti disposizioni del *Codice civile* sul diritto di famiglia, a iniziare dalla riforma del 1975 con il successivo passaggio, tra l’altro, dalle vecchie definizioni di *patria potestà* (del *padre-padrone*, titolare del *patrimonio*) e poi di *potestà genitoriale* (condivisa dai genitori), alla attuale *responsabilità genitoriale* nei confronti dei figli (artt. 147 e 316 *cod. civ.*);
- il *Dlgs. 11 aprile 2006, n. 198* - “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, essendo peraltro istituito, sin dal 1996, l’apposito Dipartimento per le *pari opportunità*. Un **Dicastero** privo di proprie risorse umane e strumentali, che invece dovrebbe essere “*strutturato*” in vero **Ministero**, in grado di interagire in cooperazione “*integrata*” con altre istituzioni competenti, tra cui i Ministeri della salute, dell’Interno e della giustizia;
- la *legge 12 luglio 2011, n. 120* sulle “*quote rosa*” da rispettare, oltre che in taluni organi collegiali della Pubblica amministrazione (es., liste elettorali, giunte municipali, ecc.), anche presso le istituzioni di vertice delle società quotate in borsa. Si deve tuttavia constatare che le donne continuano (ancora per poco, specie nella dirigenza pubblica) ad essere ancora sottorappresentate rispetto ai colleghi maschi;
- la *legge 20 maggio 2016, n. 76* che ha finalmente provveduto - tra molti contrasti - alla “*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*”.

3.- Omicidio volontario-base (art. 575 c.p.)

Nel quadro dei delitti contro la *vita* e l’incolumità individuale, l’*art. 575 c.p.* definisce in modo essenziale l’**omicidio volontario** (doloso); delitto da sempre e dovunque concepito come il più grave dei *crimini* in quanto comporta la soppressione del bene supremo della *vita*.

Perciò, tra l'altro, questo reato non è neppure soggetto a *prescrizione* (art. 157 c.p.) quando, in presenza di particolari circostanze aggravanti, esso viene punito con la pena dell'**ergastolo**.

A proposito di ergastolo, occorre qui rilevare per inciso che la misura del *carcere a vita* appare attualmente in contrasto con la finalità emendativa e risocializzante di cui all'art 27 Cost.

L'art 575 c.p. stabilisce in via generale che "*chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno*".

Nella sua tecnica di sintesi generale e astratta, la norma configura un reato a *forma libera*, nel senso che per realizzarlo non sono richieste particolari modalità esecutive, essendo invece sufficiente un comportamento comunque idoneo a cagionare l'evento *morte*.

La vittima deve ovviamente rivestire la qualità di *uomo "vivo"*, tale egli essendo dal distacco del feto dall'utero materno fino all'estremo "*exitus*", legalmente certificato dalla *morte cerebrale*.

L'**uomo** (da *humus*, terra, da cui umiltà e... rito delle "*sacre ceneri*") è per definizione mortale, ma nessuno - Stato compreso - è legittimato a togliergli la vita, come per primo al mondo ("*Dei delitti e delle pene*", 1764) proponeva *Cesare Beccaria*.

Naturalmente, stante l'unicità del *genere umano* considerato nel suo insieme antropologico, filosofico e criminologico, da sempre e universalmente il concetto di *uomo* comprende - pur nelle differenze di genere - ogni appartenente alla specie umana, distinta da tutti gli altri esseri "*senzienti*".

4.- Omicidio commesso "in occasione" di delitti-spia (art. 576 c.p.)

L'art. 576, co. 1, n. 5 c.p. prevede la pena dell'**ergastolo** nei casi di *omicidio* (di un uomo o di una donna) commesso "*in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamento in famiglia), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 609-bis (violenza sessuale-stupro), 600-quater (violenza sessuale contro minori) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo)*".

Questi reati, già di per sé di notevolissima rilevanza criminale, sono definiti "**delitti-spia**" perché fanno presagire anzitempo la possibile evoluzione verso un omicidio "*aggravato*". E anche perché essi, con la loro intrinseca

violenza, pongono la vittima - solitamente *vulnerabile* come i minori e le donne - in condizioni di ulteriore **minorata difesa**.

Il conseguente sbocco nell'omicidio costituisce dunque un "*continuum*" di doppia brutale violenza, come appunto si verifica in specie nei casi di femminicidio consumati "**in occasione**" e nel contesto dei maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale-stupro.

Si rimarca qui anche l'esigenza di rafforzare la prevenzione del femminicidio *rivedendo* in termini meno "*garantisti*", l'*art. 115 c.p.*

Questa norma infatti esclude la punibilità del cd. *tentativo di concorso*, cioè del mero accordo criminoso (ad es. tra *stalker* e altri soggetti), non seguito dalla commissione dell'atto criminoso. A tal proposito si parla di **quasi-reato**, nel cui contesto il giudice può comunque applicare una *misura di sicurezza* tipo "*libertà vigilata*" (*artt. 229 e segg. c.p.*).

5.- Omicidio commesso dall'autore di stalking (art. 612-bis c.p.)

L'*art 576, co. 1, n. 5.1 c.p.* fotografa in modo esemplare la fattispecie probabilmente più ricorrente di *femminicidio*.

È noto infatti che spesso - in un crescendo di delirante violenza - lo **stalker** è portato a passare dalle minacce agli atti persecutori fino all'omicidio, ritenendo in tal modo di acquisire la vittima quale "*preda*" definitiva.

La norma in esame prevede perciò la pena dell'**ergastolo** nel caso in cui l'*omicidio* (di un uomo o di una donna) è commesso "**dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis** (atti persecutori o *stalking*), **nei confronti della stessa persona offesa**".

L'*art. 612-bis c.p.*, introdotto dall'*art. 7 della legge n. 38/2009*, punisce le minacce e le molestie *reiterate*, idonee a limitare e a comprimere la *libertà morale* della persona attraverso atti persecutori o **stalking** (letteralmente dall'inglese, "*inseguire furtivamente la preda*").

Il *co. 2 dell'art. 612-bis c.p.* prevede poi una pena *aumentata* "*se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici*".

A quest'ultimo riguardo è utile richiamare la *legge 24 maggio 2017, n. 71* dettata "*a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*" (cosiddetto "*odio in rete*").

Il delitto di atti persecutori è punibile a **querela** della persona offesa; l'atto di querela, *irrevocabile* in tutti i casi aggravati sopra citati, va proposto entro *6 mesi* (pochi!) dai fatti.

Si procede invece d'ufficio, tra l'altro, "*quando il fatto è **connesso** con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio*".

6.- Ergastolo per i crimini domestici e altre aggravanti (art. 577 c.p.)

L'art. 577 c.p. - da ultimo integrato dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 dettata a tutela degli orfani per crimini domestici - prevede la pena dell'**ergastolo** per i **crimini domestici**.

Va rilevato che nel mondo antico - come si riscontra ad es. nella tragedia greca - i rapporti familiari erano molto più *brutali* rispetto ad oggi.

Infatti, l'incontrastato dominio del "*pater*" lo autorizzava a uccidere moglie e figli ritenuti *traditori* (magari incolpevoli) rispetto alla *tradizione* ancestrale che attribuiva *valore sacro* al patto di sangue e all'onore del *clan* familiare.

Perciò, quale retaggio della lontana *sacralità* della *convivenza*, non essendo ammessa la pena di morte, l'art. 577 c.p. prevede il carcere "*a vita*" a carico di chi commette omicidio "**contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata alla persona colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente**".

Peraltro anche l'art. 609-ter c.p. stabilisce l'aumento di pena (reclusione da sei a dodici anni) quando la *violenza sessuale* (di cui all'art.609-bis c.p.) è consumata nei confronti di soggetti legati al violentatore da **vincoli di sangue e/o affettivi**.

La pena dell'**ergastolo** è inoltre prevista, già dall'originario art. 577 c.p., nei casi in cui l'omicidio è commesso:

- col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- con premeditazione;
- con il concorso di motivi abietti o futili o di sevizie e crudeltà verso le persone (art. 61 nn. 1 e 4 c.p.).

Infine, secondo la dottrina più garantista, il legislatore avrebbe dovuto porre rimedio alla discriminazione - ritenuta *costituzionalmente illegittima* - tuttora presente nell'art. 577, co. 2 c.p. Questa norma infatti prevede la

pena della reclusione da 24 a 30 anni (anziché l'ergastolo) se l'omicidio domestico è commesso contro i figli "**adottivi**", quindi non equiparati a quelli *legittimi*.

III - Le Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul

1.- La Convenzione di Lanzarote contro l'abuso sessuale di minori

Per far avanzare il nostro ordinamento giuridico in direzione di una rafforzata tutela dei *minori* e per rendere più efficace il contrasto alla violenza domestica nei confronti delle *donne*, un contributo fondamentale è stato fornito dalle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul.

In particolare: la **Convenzione di Lanzarote** del 25 ottobre 2007 (in vigore dal 1 luglio 2010) concernente la "**tutela dei minori**", è stata ratificata in Italia con la **legge 1 ottobre 2012, n.172**.

Questa rilevante normativa ha specificamente revisionato e aggiornato le previsioni di cui agli articoli **da 600 bis a 600 octies** del *Codice penale*, al fine di rendere più incisiva la strategia preventiva e repressiva in merito ai reati di *prostituzione minorile*, di *pornografia minorile*, ecc.

Infatti, come si è già detto (vedi *sub II.4*), il novellato *art. 576 c.p.* prevede la pena dell'*ergastolo*, tra l'altro, nei casi in cui l'omicidio è commesso "**in occasione**" dei reati di *prostituzione minorile* (*art. 600-bis c.p.*), di *pornografia minorile* (*art. 600-ter c.p.*) e di *violenza sessuale contro minori* (*art. 600-quater c.p.*).

La stessa *legge 172/2012* ha inoltre sostituito l'*art. 572 c.p.*, estendendo il reato di maltrattamenti in famiglia alla "*famiglia allargata*", cioè a chiunque sia "**comunque convivente**" con il reo, qualora lo stesso convivente fosse sottoposto a un regime di vita dolorosamente *vessatorio*. In una situazione del genere si potrebbe inoltre ipotizzare anche il concorso del reato di **tortura**, ora espressamente introdotto nel Codice penale (*artt. 613-bis e 613-ter*) dalla *legge 14 luglio 2017, n. 110*.

2.- La legge "antiviolenza" 15 ottobre 2013, n.119

La legge in esame, di conversione del D.L. "*antiviolenza*" 14.8.2013, n. 93, riveste importanza fondamentale per la nostra materia. Essa è infatti diretta applicazione e attuazione della **Convenzione di Istanbul** dell'11

maggio 2011 sulla “*prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la **violenza domestica***”, ratificata in Italia con *legge 77/2013*. Detta Convenzione, di natura “*pattizia*”, assume - nel quadro della regolazione giuridica della Comunità internazionale - forza vincolante per l’Italia, essendo stata in particolare fatta propria dalla relativa *Convenzione del Consiglio d’Europa*, aperta alla firma di ratifica degli Stati aderenti in data 7 aprile 2011.

Peraltro, ai sensi dell’*art. 10 Cost.*, “*l’ordinamento giuridico italiano si **conforma** alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*” (v., ad es., Regolamenti e Direttive UE).

La *legge n. 119/2013*, oltre a contenere diverse norme tra loro eterogenee (... *di tutto... di più*), detta espressamente alcune incisive disposizioni per “*il contrasto alla **violenza di genere***”, inserendo tra l’altro negli *artt. 576 e 612-bis c.p.* le *aggravanti* sopra esaminate.

Più in generale la legge in esame prevede:

- *norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori*; - *corrispondenti modifiche al Codice di procedura penale*; - *misure di prevenzione per condotte di violenza domestica*; - *tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica*; - *piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*; - *azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio*.

Insomma, un articolato pacchetto di norme, in parte di ardua applicazione, ma in ogni caso di grande rilievo sul piano civile e culturale.

Del resto, anche ai suoi tempi, per *Dante* “*le leggi son, ma chi pon mano ad esse*”? chi riesce a renderle in effetti operative?

IV - LE RADICI CULTURALI DELLA VIOLENZA DI GENERE

1.- Dalle relazioni concrete ai rapporti “tecnoliquidi”

Prima dell’avvento dello Stato di diritto, che caratterizza i moderni ordinamenti democratici, le *relazioni sociali* si basavano sostanzialmente sulla “*legge della forza*” anziché sulla “*forza della legge*”.

Dalla notte dei tempi e per lunghi secoli, pertanto, stante la supremazia dell’istinto animale rapportato al mito della virilità (*machismo* e dintorni),

il *maschio* ha avuto buon gioco nel tenere sottoposta al suo potere la *donna* fisicamente più fragile.

A loro volta, molti falsi moralismi e lo stesso diritto hanno sempre “*coperto*” piccoli e grandi soprusi, che però l’attuale livello di civiltà giuridica non può più tollerare.

In questo contesto, a prescindere dal progressivo affermarsi del primato della legge sulla *forza*, è bello pensare che - come è riportato nel frontespizio di questo *pamphlet* - “*l’uomo primordiale trascese la sua condizione di bruto quando offrì la prima **ghirlanda** alla sua fanciulla*”.

Forse per questo ancora le nostre nonne dicevano che le donne non vanno “*sciupate*” neanche con un... **fiore**.

Queste intense metafore ci ricordano che l’uomo ha il privilegio esclusivo di trasformarsi da *individuo* (indivisibile, separato) a *persona*, in quanto capace di creare valori e simboli, nonché particolari *legami* attraverso “**relazioni**” affettive e sociali.

A quest’ultimo riguardo, occorre ragionevolmente ribadire che le differenze *uomo-donna* non sono mai cancellabili, essendo pertanto utopistico parlare di “**genere neutro**”.

Sta di fatto che in ogni caso la relazione del singolo individuo con il resto del mondo è da sempre connotata (e spesso funestata) dalla *violenza*, che fa parte della *vita* e risiede principalmente nella istintiva tendenza egoistica che induce ciascuno a dominare sugli altri.

Il processo di civilizzazione e di urbanizzazione ha messo qualche freno ai rapporti *conflittuali*, ma neppure le meraviglie promesse dall’*era digitale* sembrano in grado di smussare le difficoltà della convivenza e del condominio sociale.

Anzi, le relazioni *interpersonali concrete*, le sole che consentono di rafforzare i legami, risultano oggi in gran parte sostituite da rapporti puramente *virtuali* “**tecnoliquid**”, che espongono la stessa nostra individualità al rischio di frammentazione desertificata.

Perciò l’uomo *tecnologico*, trasformatosi in arrogante **tecnocrate** che si sente ormai avviato verso un futuro *post-umano*, non sembra più in grado di comprendere il profondo *valore culturale* della trama *relazionale*, essendo indotto a inquadrare ogni cosa (donna compresa) nell’utilitarismo *mercificato*.

2.- Crisi della famiglia e della coppia

Per indagare sulle cause del femminicidio, sociologi e psicologi puntano giustamente i riflettori anzitutto sulla *crisi della famiglia*.

La parola **crisi** (dal greco, *separazione*, scelta, giudizio) non ha di per sé implicazioni solo negative, dato che sta a indicare ogni “*mutamento in meglio o in peggio*”; anche se come è noto qualsiasi “**trasloco**” comporta di per sé un qualche trauma.

Le società del passato avevano l’opportunità di *assimilare* senza tante storie la lenta evoluzione della civiltà. Questa possibilità non è invece data all’uomo del terzo millennio, che di fatto si trova nella impossibilità di star dietro alle rapidissime epocali trasformazioni del nostro tempo.

Gli attuali radicali cambiamenti (nel bene e nel male), oltre ad assillare la vita dei singoli, coinvolgono anzitutto la struttura e le funzioni di tutte le *formazioni sociali* (famiglia, scuola, ambiti lavorativi, ecc.) costruite dal basso, “*dove si svolge la personalità dell’uomo*” (art. 2 Cost.).

In tale contesto, va in particolare rilevato che il nuovo modello di famiglia **allargata** e **plurale**, aperta a “*convivenze*” variegata, ha oggi velocemente rimpiazzato il nucleo fossilizzato e *gerarchizzato* del passato.

Tuttavia, il più ampio respiro di libertà e di autonomia ora attribuito ai componenti della cellula-famiglia (da *famulus*, servitore), al di là delle improbabili rappresentazioni pubblicitarie tipo “*Mulino Bianco*”, comporta il rischio di una *deriva* opposta rispetto alle antiche “*rigidità*”.

Infatti, la vecchia famiglia **normativa**, disciplinata dal valore della **solidarietà** e da **regole** sia pure convenzionali e qua e là oppressive, si va trasformando in famiglia **anaffettiva** (o **affettiva** per finzione).

All’interno dell’odierna famiglia, infatti, i membri della **coppia** (insieme ai figli) tendono a occupare *spazi* separati e *ruoli* anarchici, che di fatto non garantiscono la sicurezza e la *coesione formativa* necessarie ad assicurare una convivenza *armonica* e *duratura*.

Pertanto, questo ambito poco strutturato e segnato da povertà *educativa*, è governato dallo *slogan* sessantottino “**è vietato vietare**”; così come a scuola non si può *bocciare*, come nelle leggi e nei tribunali domina l’*indulgenzialismo buonista*, come nei rapporti sociali in generale si diffonde l’*indifferenza lassista* e allo stesso tempo *conflittuale*.

In conclusione, venendo in questo modo a difettare il criterio etico e giuridico della **responsabilità**, la relazione di *coppia* tende a sfilacciarsi, fino talvolta a... *scoppiare* nel vortice tragico della violenza.

3.- Instabilità emotiva e autoritarismo maschile

Negli ultimi decenni sono state realizzate molte conquiste per l'affermazione della *parità di genere*, a cominciare dal diritto di voto esteso alle donne nel 1945.

La piena *emancipazione femminile* incontra tuttavia ancora molti ostacoli. Basti pensare all'ambito lavorativo, dove in effetti le donne costituiscono l'anello debole del sistema, visto che, in plateale violazione dell'*art. 37 Cost.*, le lavoratrici guadagnano il **23% in meno** degli uomini; senza trascurare il fatto che proprio nei luoghi di lavoro si registra la maggior parte delle **attenzioni** improprie (spesso ricattatorie) e dei "**gesti**" offensivi - in ogni caso illeciti - nei confronti delle donne.

Sul piano generale, l'analisi delle cause che sono alla base della *violenza di genere* porta anzitutto a riflettere sulla natura **aggressiva** del maschio. Tale caratteristica è tra l'altro attribuita da *Albert Einstein*, in un saggio del 1935, alla prevalenza biologica dell'ormone *testosterone*, che spiega anche la naturale tendenza psicologica del maschio allo scontro e alla *guerra*.

Tuttavia, in paradossale contrasto con il riferito dato di natura, viene riscontrata la particolare *fragilità/instabilità emotiva* che oggi caratterizza alcuni maschi. Forse perché, nella loro "**adolescenza protratta**" all'infinito (si parla di "*mammoni*", *fifoni*), costoro si sentono *spodestati* dal ruolo autoritario, di fatto e di diritto esercitato nei confronti della donna fino al più recente passato.

Molte giovani (e meno giovani) donne, al contrario, finalmente affrancate dall'antica sudditanza, appaiono più consapevoli di *autostima* e a loro volta appaiono in qualche modo **aggressive**. Rivendicano perciò con risolutezza la giusta **dignità paritaria**, garantita dall'*art. 3 Cost.* e la propria **libertà** fisica e morale, dilatando magari anche impropriamente il principio di **autodeterminazione**, definito *inviolabile* dall'*art. 13 Cost.*

Di conseguenza, in questa situazione per così dire di *ruoli ribaltati* e di relazioni *asimmetriche*, il maschio (poco cresciuto) viene a subire una *sindrome alienante*, ossia una sorta di estraneazione *identitaria*.

Pertanto, egli vive con *disagio esistenziale* l'*intraprendenza* della donna "**mascolinizzata**" e tende addirittura a sfuggire alla sua *seduzione*, in quanto spesso percepita come concorrente e *aggressiva*.

Illudendosi allora di recuperare lo *scettro* perduto, nelle situazioni patologiche, qualche maschio, dalla personalità "*disturbata*", non trova di meglio che ricorrere all'unico vantaggio di cui ancora dispone: la **forza muscolare** e la **violenza irrazionale** nelle sue varie declinazioni (*violenza psicologica, fisica, economica, "assistita" dai figli minori, ecc.*).

4.- La donna multitasking

Nella stragrande maggioranza delle coppie, l'attuale ridimensionamento (tuttora relativo) della figura maschile sembra bilanciato dalla accresciuta consapevolezza critica del ruolo "**paritario**" della donna.

L'evoluzione del costume, favorita dallo sviluppo economico e dalla crescita sociale, ha infatti offerto alla donna insperate opportunità per diventare *protagonista* della gestione condivisa del *destino* comune in seno alla famiglia e alla società *globale*.

Queste nuove dinamiche culturali consentono alla coppia - nel suo insieme - di *moltiplicare* in particolare le diverse modalità di vivere l'esperienza d'amore in tutte le sue complesse sfaccettature.

In molti casi però il diffuso fenomeno del **multitasking** (termine attinto dal mondo dell'informatica per significare lo "*svolgere diverse mansioni contemporaneamente*") si sta rivelando come una nuova subdola forma di **schiavitù** imposta alle donne.

Molte di loro infatti, essendo costrette a supplire al disimpegno domestico (e talvolta anche economico) dell'uomo, pretendono di riuscire a **conciliare** le fatiche del saltellare da una cosa all'altra: essere insieme mamme, mogli, cuoche, cameriere, badanti e lavoratrici... in *carriera* (se del caso grazie allo *smart working* o lavoro "*agile*", ora disciplinato dalla *legge n. 81/2017*).

Tutto ciò ostacola l'integrazione della coppia e, anzi, allarga la distanza e la separatezza che certamente non giovano a rafforzare un rapporto familiare condiviso e *solidaristico*.

5.- Corteggiamento e culto della bellezza

Nel travagliato e veloce contesto sopra evocato, sono cambiati anzitutto i **canoni della bellezza**, che sono definiti dai gusti che si affermano nel costume proprio delle diverse epoche storiche. Sembrano perciò fuori moda le meravigliose “**forme**” espresse dalla estetica classica greca attraverso, ad es., la celebre *Venere callipigia* (dalle belle *natiche*), così come sembrano lontane le “*divine proporzioni*” (*Leonardo da Vinci, Luca Pacioli*) che fecero grande il nostro Rinascimento.

Allo stesso modo si è trasformato anche l’eterno rito del **corteggiamento**, quel gioco *fascinoso* e misterioso che, nella fase dell’innamoramento, avvicina l’uomo alla donna attraverso l’istintivo richiamo della *seduzione*.

Fino all’altro ieri l’approccio amoroso era celebrato secondo codificate modalità risalenti al motto latino (derivato da un verso dell’*Ars amatoria* di Ovidio) “**vis grata puellae**”, la violenza è *gradita* (?) alla fanciulla; la quale pertanto, nel subire le *avances*, non poteva neppure osare di opporre una qualche resistenza o rifiuto all’*invadenza maschile*.

Nel mondo d’oggi assistiamo, invece, al generale declino dell’iniziativa e della galanteria amorosa maschile, sostituita addirittura dal virtuale “**online dating**”, gli appuntamenti via *web*, grazie ai quali ci si illude di poter ricercare una non meglio identificata anima gemella.

Inoltre, nell’attuale civiltà impostata sull’**apparire** (la *vanitas* del biblico *Qoëlet*), si va sviluppando nella donna (e anche nel maschio) il culto del *giovanilismo* e della **bellezza esteriore** ad ogni costo.

Pertanto, da un lato si afferma la giusta *riappropriazione* della dimensione corporea, nel passato colpevolizzata e disprezzata da certo *perbenismo* di facciata, di impronta *religiosa*, in specie nella sfera della sessualità.

Dall’altro, però, oggi uomini e donne si *concentrano* narcisisticamente sul *corpo*, esaltato e rappresentato solo nella sua *superficie*: una vera *ossessione* per esibirlo sempre prestante, performante e bello.

Da qui la diffusione di una sorta di reciproca **seduzione cosmetica**.

Poco male se il cosmetico si limita a mettere in ordine le fattezze e l’*estetica* del corpo per distinguerlo e renderlo più gradevole e attraente, visto che - in opposizione a *caos* - *cosmos* significa appunto *ordine*.

Non altrettanto si può invece dire quando il *feticcio cosmetico* sconfinava nell’**artificio**, tanto più se risulta volgare e di cattivo gusto.

Come puntualmente avviene con l'abuso della *chirurgia plastica* e di altri sussidi fittizi, omologati dalla *moda consumistica*, nel vano tentativo di contrastare il *tempo (kronos)* che passa.

In questi casi, essendo coinvolti soggetti privi di senso critico e di gusto, si mette in moto un rapporto d'amore *senz'anima*, destinato a disperdersi in un'esperienza effimera.

Tanto varrebbe allora privilegiare - oltre alla ricerca del tempo interiore (*kairòs*) - l'indubbio carisma della bellezza e della "*intelligenza del corpo femminile*" (*Luis Borges*), necessariamente associata alla *bellezza interiore* già esaltata dall'insuperata cultura greca.

V – MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO

1.- Cultura della denuncia

Si sa che le *sanzioni*, anche le più dure e tempestive, se da un lato realizzano la pretesa punitiva dello Stato e delle parti offese, dall'altro non risarciscono mai il *male* provocato dalla violenza criminale alla vittima e alla intera comunità.

Tanto vale perciò puntare anzitutto sul *rifiuto* della violenza e sulla *prevenzione* finalizzata a impedire il verificarsi di comportamenti illeciti. Purtroppo nel nostro Paese non è ancora diffusa la cultura che dovrebbe incoraggiare le donne a segnalare - sin dal loro nascere - le diverse forme di *molestie* e di *abuso*.

Questa sorta di "*omertà*" deriva anzitutto dal naturale congenito senso del *pudore* e dall'ancestrale *riservatezza* che da sempre protegge la sfera e i dati "*sensibili*" relativi alla *sessualità*.

In molti casi però tende a imporsi un malinteso concetto di *privacy*. Tale sentimento finisce per soffocare la riprovazione e la indignazione, che dovrebbero insorgere sin dalle prime manifestazioni anomale, preludio sintomatico della violenza vera e propria.

I primi segnali della crisi affettiva si possono cogliere già dal momento in cui si interrompe tra i *partner* ogni comunicazione, ossia il "*linguaggio*" fisico, verbale e spirituale: il *silenzio* infatti incoraggia sempre il torturatore, mai il torturato.

Subentra allora una profonda avversione, che progressivamente trasforma la complicità di un tempo in un fatale *mix* di **amore-odio** avviluppato in una miscela pronta ad esplodere.

Perché dunque l'**85%** delle donne non ha il coraggio di reagire e denunciare - senza se e senza ma, senza i penosi *stop and go* - le violenze e gli stupri subiti, quasi che ciò fosse un *destino* già scritto?

A prescindere dal naturale senso di *vergogna*, attendibilmente qui gioca anche il rifiuto psicologico della donna a voler ammettere il fallimento del suo totale investimento in un "*amore sbagliato*".

Va poi notato che la storica propensione della donna a fare la "**crocerossina**", la induce a perdonare, a coprire i conflitti nell'illusoria speranza che l'uomo vorrà in qualche modo recuperarsi.

Peraltro, anche le confidenze e le richieste di aiuto trovano poco *ascolto* e scarsa solidarietà presso i parenti e i vicini, dato che la "*prossimità*" e il "*controllo sociale*" propri dei modesti contesti di "*cortile*" sono ormai scomparsi nella **indifferenza** metropolitana e globalizzata.

2.- Vittimizzazione secondaria

Forse anche per le ragioni sopra accennate neppure incontra consenso unanime la "*coraggiosa*" presa di posizione di alcune donne che hanno la forza di denunciare, anche a distanza di anni, fatti simili ai casi del produttore USA *Harvey Weinstein*. Anzi, taluni movimenti culturali (vedi *Catherine Deneuve* e altre intellettuali d'oltralpe) ritengono di dover prendere le distanze dalle suddette iniziative, sostenendo che comunque "*l'uomo ha il diritto di provarci*".

Pertanto, anziché ricevere **aiuto** dai singoli, dalle istituzioni e dalle "**reti di solidarietà**" indicate dall'*art. 2 Cost.*, la donna-vittima trova davanti a sé il *muro della indifferenza* (e perciò... *non parla*).

Del resto, la ricerca psicologica si spinge oggi a spiegare la *sottocultura del silenzio* riconducendola al primordiale sentimento che l'antropologia criminale definisce **vittimizzazione secondaria**.

Infatti, la cultura prevalente, oltre ad attribuire alla donna, *vittima* di abusi e di femminicidio, parte della **colpa** del male subito (quasi a evocare il mito di Eva "*costola*" di Adamo e "*tentatrice*"), la vittimizza ancora una

volta facendole il “vuoto” intorno, per cui chi subisce un torto lo subisce *due volte* quando non ottiene *giustizia*.

3.- Rielaborazione della separazione

La società di oggi, soggetta a continue mutazioni culturali, è tenuta insieme dalla “razionalità” degli *algoritmi* e dalla stella polare dell'*economia*, “*scienza triste*” per eccellenza.

L'eterno conflitto tra *cuore* (sentimento), *istinto* (pulsione, emozioni) e *ragione* (logica) porta ora a scommettere - come unica *àncora* di salvezza - sull'**amore** romantico, che è per sua natura irrazionale e per questo “**folle**” (dal latino, mantice, pallone...*testa vuota*).

L'uomo tecnologico - anche grazie ai nuovi spazi di *libertà* - è dunque tentato da *facili* innamoramenti, essendo incapace di resistere al vento disordinato dell'**eros**, che ubriaca con le sue lusinghe e sconvolge la nostra stessa identità.

Difficile è poi *separarsi*, quando finisce l'attenzione amorosa.

In questi casi, infatti, la nostra passionalità mediterranea, nell'intreccio tra *gelosia* (dal latino, *zelo*...malato) e *possesso-dominio* della persona *amata* (?), stimola il conflitto interpersonale, che spesso finisce in tribunale e talvolta addirittura in tragedia.

Dovremmo allora “*imparare a lasciarsi*”, come canta Ornella Vanoni.

Soprattutto il maschio, più instabile sul piano emotivo, offeso nell'*onore* e nella *dignità* sociale, si dimostra in quei casi incapace di **rielaborare** la separazione, vissuta come abbandono e perdita irrimediabile.

Estromesso ed esiliato dal nucleo familiare e dal ruolo di marito e di padre, certamente reso **più povero** per effetto della separazione, egli finisce con il subire una forte *dipendenza* dall'assenza, dal disagio e dall'angoscia della **solitudine** estrema dell’“**uomo... aumentato**”(!).

Tanto più considerato che l'uomo, a differenza della donna/madre, ha per definizione scarsa attitudine a riorganizzarsi in un nuovo **autonomo** percorso di vita.

4.- Tempestività delle investigazioni e misure di contrasto

A causa di ostacoli formali, burocratici e organizzativi, le *investigazioni di polizia* risultano spesso poco tempestive e inadeguate a impedire l'ulteriore "*escalation*" delle molestie, anche se formalmente denunciate.

Talvolta sono poi gli stessi inquirenti a prendere sottogamba e a sottovalutare i ripetuti drammatici **allarmi** delle donne molestate, mostrandosi poco solleciti a comprendere la reale gravità delle situazioni. Risulta pertanto omessa la doverosa attivazione degli strumenti preventivi e repressivi, di natura amministrativa e processuale, che pure la legge appresta al riguardo.

Per impedire la tragedia annunciata del femminicidio, che raramente si verifica a causa di **raptus** improvviso e imprevedibile, potrebbe risultare ad es. efficace la misura "*parapenale*" dell'**ammonimento** da parte del Questore nei confronti dello *stalker*.

Questa misura, espressamente prevista dalla *legge 23 aprile 2009, n. 38* che ha inserito nel codice penale il delitto di *atti persecutori*, risulta però quasi sempre *inefficace*, stante l'impossibilità pratica di controllare in anticipo gli imprevedibili movimenti dello stalker respinto.

Inoltre, particolarmente utile potrebbe rilevarsi la misura di cui all'*art. 4, co. 1, lett. i-ter del D.Lgs. n. 159/2011*, come integrato dal nuovo **Codice Antimafia** (*legge 17 ottobre 2017, n. 161*).

Questa nuova legge ha infatti esteso l'ambito soggettivo di applicazione delle *misure personali di prevenzione*, con specifico riguardo alla "**sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nei luoghi frequentati dalla vittima**", in aggiunta al **soggiorno "speciale"** in favore delle *vittime*.

Tali interventi sono peraltro già applicati dalla giurisprudenza proprio allo scopo di garantire la salvaguardia dell'incolumità di persone colpite da condotte di *violenza abituale* (vedi, sul punto, Tribunale Palermo- Misure di prevenzione, *decreto 1.6.2017, n.62*).

Nella realtà, ogni strumento preventivo si dimostra però quasi sempre inutile, dato che spesso neppure sussistono i presupposti per disporre l'unica misura valida, cioè la *custodia cautelare in carcere*; ciò anche quando per legge si deve procedere *d'ufficio* (senza bisogno di *querela*) nei casi cioè di minacce e di atti persecutori *aggravati*.

Tra l'altro, ora giustamente non è più consentito estendere al reato di *stalking* la **causa estintiva** di cui all'*art.162-ter c.p.*

Infatti, il Gip del *Tribunale di Torino*, con sentenza del 2 ottobre 2017, n.1299, ha dichiarato estinto il reato di atti persecutori (*art.612-bis c.p.*), pronunciando sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'autore del reato perché era stata offerta alla vittima una *riparazione del danno* subito pari a *euro 1.500*, anche se detta somma non era stata accettata dalla persona offesa.

Il clamore suscitato dalla citata sentenza ha indotto il legislatore a porre rimedio a quella stortura, con l'approvazione della *legge 4 dicembre 2017, n.272*, la quale ha appunto integrato il citato *art. 162-ter c.p.*, stabilendo che la estinzione del reato per condotta riparatoria (*riparative justice*) non può più essere applicata "*nei casi di atti persecutori*".

5.- Sentenza Talpis 2 marzo 2017, Corte EDU-Strasburgo

Nell'attuale pratica giudiziaria il contrasto al femminicidio incontra notevoli difficoltà, anche perché quasi sempre si tratta di più illeciti connessi tra loro e per di più maturati in contesti di grave degrado *ambientale e culturale*.

Di conseguenza, le investigazioni di polizia e dell'autorità giudiziaria si muovono con ritardo tra la già ricordata *omertà* del vicinato e avendo a disposizione scarse *tracce* per riannodare la complessa "*filiera*" del crimine.

Tutto ciò a dispetto delle celebrazioni dell'*8 marzo* e del *25 novembre* (*Giornata* contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall'*Onu* in ricordo delle **tre sorelle Mirabal** barbaramente trucidate il 25.11.1960 nella Repubblica Dominicana).

In ogni caso, l'insufficienza delle risorse umane *specializzate*, la mancanza di adeguati *mezzi* tecnologici e l'assenza di aggiornati *protocolli operativi* "*integrati*" (anche presso le procure della Repubblica), determinano in alcuni casi un fatale difetto di tempestività e talvolta di ragionevole "*esigibile*" **diligenza**.

Come quella ad es. stigmatizzata dalla *sentenza Talpis del 2 marzo 2017* (*ric. n. 41237/14*), a conclusione del procedimento attivato sul ricorso di *Elisaveta Talpis*, cittadina moldava trasferitasi in Italia nel 2011 con il marito e i due figli.

La **Corte EDU di Strasburgo** ha per questo caso condannato l'Italia (euro 30.000) per la violazione degli articoli **2** (diritto alla vita), **3** (divieto di trattamenti disumani e degradanti) e **14** (divieto di discriminazione) della **Convenzione europea dei diritti umani-CEDU**.

La motivazione della sentenza dà in particolare per accertato che le autorità italiane: omettendo di agire *tempestivamente* dinanzi alla denuncia della ricorrente, vittima di violenza domestica, e di condurre *diligentemente* il relativo procedimento penale, hanno determinato una situazione di impunità che ha **favorito la reiterazione** delle condotte violente, fino a condurre al *tentativo di omicidio* della donna e all'*omicidio* del figlio adottivo che aveva cercato di difenderla.

In conclusione, la *Corte* ha stabilito che quando le forze dell'ordine (e i giudici), pur ravvisando serie **situazioni di pericolo** per la vittima, non adottano, nell'ambito delle loro attribuzioni, le misure che avrebbero *attenuato* o addirittura *impedito* il concretizzarsi di un rischio reale per la vita della vittima, "violano l'obbligo positivo di mettere in atto preventivamente le misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata".

Intanto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9427 depositata l'1 marzo 2018, ha escluso a carico di *Andrej Talpis* la pena dell'ergastolo, prevista (in contrasto con la Costituzione?) dall'*art. 577 c.p.* per l'omicidio del *figlio legittimo* ma non anche per l'omicidio del *figlio adottivo* (vedi, cap.2, n. 6).

6.- La legge n. 4/2018 in favore degli orfani per crimini domestici

Come si è già notato, il *sistema penale*, non potendo disciplinare a parte l'omicidio "*di donne*", si limita a prevedere la pena dell'ergastolo nei diversi casi di *crimini domestici*.

In questi casi però e in particolare nei reati di *femminicidio* (magari contestuale all'omicidio dei figli e al successivo *suicidio* del reo), si aggiunge tragedia a tragedia per chi resta **orfano**.

Appunto per cercare di rimediare, per quanto possibile, ai conseguenti gravissimi danni, è invece intervenuta da ultimo una *specifica normativa*, che interviene in modo più complessivo sia in materia penale (sostanziale e processuale), sia sul piano civilistico.

Infatti, la **legge 11 gennaio 2018, n.4** (in vigore dal 16.2.2018), da tempo invocata, ha opportunamente introdotto diverse modifiche al Codice civile, al Codice penale e al Codice di procedura penale in favore degli **“orfani per crimini domestici”**.

Si tratta di una legge (la prima in *Europa*) che appresta tutele speciali a **“orfani speciali”**, che hanno **“assistito”** a crimini efferati e che hanno perciò bisogno di particolari **“attenzioni”** recuperatorie.

Ovviamente questa legge non basta, anche se rappresenta un buon punto di partenza verso l’obiettivo finalizzato alla piena comprensione delle cause di un fenomeno che, tra l’altro, appare in paradossale contrasto con la evoluzione della nostra civiltà.

La legge in esame (*art.2*) ha modificato l’*art. 577 c.p.*, che ora estende alle più varie forme di **“conviventi”** la platea dei *soggetti passivi* del reato di omicidio punito con la pena dell’*ergastolo*.

È inoltre previsto il **gratuito patrocinio** - anche in deroga ai limiti di reddito - a favore dei figli minori e dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti **“rimasti orfani di un genitore”** a seguito di omicidio domestico.

La normativa in questione (*art.3*) impone poi al *Pubblico ministero* il dovere di chiedere il **sequestro conservativo** dei beni del reo, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

Tra le altre misure di natura civilistica, la stessa legge ha inserito nel codice civile l’**art. 643-bis** che prevede la **“sospensione della successione”** degli indagati per l’omicidio volontario (anche tentato) **“nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile”** o **“nei confronti di uno o di entrambi i genitori del fratello o della sorella”**; in questi casi per l’eredità giacente è nominato un *curatore* ai sensi dell’*art. 528 cod. civ.*

Inoltre, il nuovo **art. 537-bis cod. civ.** impone al giudice di dichiarare la **“indegnità a succedere”** dell’imputato quando pronuncia condanna per i reati suddetti.

Meritano, infine, specifica menzione le ulteriori diverse disposizioni (*artt. 9 e 10*) in materia di assistenza **medico-psicologica** e di **affidamento** a favore degli orfani, i quali avranno altresì la possibilità di chiedere il **cambiamento** del proprio **cognome** coincidente con quello del genitore definitivamente condannato per crimini domestici.